Allegato n. 1

**POLIZZA INFORTUNI RISCHI SPECIALI**

**Consiglieri 106 Ordini provinciali**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

1. L’assicurazione prestata con la presente polizza deve intendersi operante per i componenti degli Organi istituzionali dei 106 Ordini provinciali, e più precisamente:

**Categoria 1**

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Tesoriere

Presidente Commissione Odontoiatri

La garanzia assicurativa riguarda i danni subiti dagli assicurati in conseguenza, diretta ed esclusiva, d’infortuni occorsi durante lo svolgimento delle funzioni cui sono destinati dal proprio Ordine.

**Categoria 2**

Consiglieri

Revisori dei Conti

Componenti Commissione Odontoiatri

La garanzia assicurativa riguarda i danni subiti dagli assicurati in conseguenza, diretta ed esclusiva, d’infortuni occorsi durante la partecipazione alle riunioni del Consiglio documentate dagli appositi verbali e registri, nonché nello svolgimento, per conto e disposizione dell’Ordine, d’ogni altra funzione inerente alla loro carica dichiarata.

Per entrambe le categorie sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi durante trasferimenti e missioni, purché risultino dal mandato ricavabile dai verbali, registrazioni, relazioni o lettere d’incarico, documenti tutti che il contraente si obbliga ad esibire a semplice richiesta della Società.

La garanzia vale altresì durante il tragitto da casa al luogo di lavoro o alla sede ove si svolge la riunione del Consiglio e viceversa, tragitto effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1.9 lettera c delle norme che regolano l’assicurazione.

1. Ciascuna persona è garantita per le seguenti somme individuali:

€ 200.000,00 per il caso di morte

€ 200.000,00 per il caso di invalidità permanente.

1. Il premio annuo, comprensivo d’imposta, è stabilito in:

€ per ciascun assicurato della Categoria 1, che il contraente dichiara essere composta di n. 530 persone;

€ per ciascun assicurato della Categoria 2, che il contraente dichiara essere composta di n. 1.800 persone.

1. Il contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme con ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta della Società. E’ tenuto invece a denunciare alla Società le variazioni numeriche che si verificassero. Se la variazione implica aumento di premio, l’assicurazione sarà valida rispetto al nuovo stato di cose dalle ore 24.00 del giorno del perfezionamento dell’appendice con il pagamento del maggior premio dovuto. Se invece implica riduzione di premio, questa avrà luogo a partire dalla prossima scadenza annuale.
2. Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero con altre compagnie d’assicurazione.
3. Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità e/o difetti fisici dei quali i singoli assicurati fossero affetti, restando efficiente la garanzia con l’intesa che nella liquidazione delle indennità in caso di sinistro la Società terrà conto delle preesistenti infermità, mutilazioni o difetto fisico secondo le risultanze del referto medico, calcolando e riconoscendo il danno direttamente causato dall’infortunio.
4. L’indennità per invalidità permanente viene corrisposta in misura percentuale della somma assicurata per invalidità permanente totale. La percentuale viene determinata convertendo il grado percentuale d’invalidità permanente, accertato secondo i criteri previsti all’art. 4.5, in misura percentuale da liquidare come da tabella di invalidità permanente allegata alla presente.
5. Per quanto non diversamente regolato dalle presenti Condizioni Particolari valgono le norme contenute nel fascicolo “Parte A” del presente contratto.